

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
AUSILI ECONOMICI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE, IN ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
ORIZZONTALE.**

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente provvedimento disciplina la concessione da parte della pubblica amministrazione comunale di ausili economici a soggetti che operano nella comunità locale, a fronte dell'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti nella collettività, della gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa, che si traducono in uno svolgimento implicito di funzioni tipiche dell'ente pubblico di riferimento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale contenuto nel dettato dell'art. 118 comma 3 della Costituzione, e dell'art. 7 della Legge 131/2003.

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- 1) per ausili economici: i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di iniziative riconducibili alle attività di cui al primo comma;
- 2) per soggetti beneficiari: cittadini, singoli o associati, associazioni, formazioni sociali, destinatari degli ausili economici.

Art. 2
Ambito di applicazione ed esclusione

Le disposizioni contenute dal presente regolamento sono attuative di quanto previsto dall'art. 12 della legge 07/08/1990 N° 241 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 7, comma 1 della legge 05/06/2003 N° 131 in ordine alla disciplina degli ausili economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini singoli ed associati e dei loro organismi aggregati nello svolgimento di attività di interesse generale, come descritte nel precedente art. 1, comma 1, che si traducono in uno svolgimento implicito di funzioni tipiche della pubblica amministrazione locale.

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi rappresentino una relazione che comporti prestazioni di servizio e corrispettivi per le stesse.

Art. 3
Presupposti per la concessione di ausili economici

L'amministrazione comunale sollecita, individua, e promuove periodicamente - con atti di indirizzo e di gestione - gli ambiti di attività (Es. vigilanza scolastica e ambientale, sui mezzi di trasporto alunni, nei parchi pubblici, negli immobili comunali, presso manifestazioni pubbliche organizzate, partecipate o patrocinate dall'amministrazione comunale e altre attività tese al raggiungimento dell'interesse generale utili per lo sviluppo della comunità locale) nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini singoli o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi di specie diversamente denominati) rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, qualificandoli come settori di intervento prioritario.

L'amministrazione comunale in via ordinaria concede ausili economici a soggetti che operano nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di

coerenza e di affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi operativi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative istituzionali in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

La valutazione delle proposte o delle richieste presentate dai singoli soggetti è svolta a mezzo di procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare l'erogazione delle risorse tra persone e per attività meritevoli del sostegno economico di cui al presente regolamento.

Art. 4

Procedura di concessione degli ausili economici

L'amministrazione comunale sollecita, individua e promuove periodicamente, in relazione alle previsioni dell'art. 3, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, dando avvio a specifica procedura in tal senso.

Le persone che operano nella comunità locale che intendano ottenere ausili economici dall'Amministrazione, per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni istituzionali amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è puntualizzata anche la richiesta di sostegno economico.

Le diverse proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'amministrazione comunale in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili nel bilancio comunale.

Art. 5

Criteri per la concessione degli ausili economici

L'amministrazione comunale esamina le proposte presentate dalle persone interessate ai sensi degli artt. 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'amministrazione comunale ai sensi dell' art. 3, comma 1 del presente regolamento;
- b) grado di coerenza e di affinità dell'iniziativa dell'intervento del progetto con le attività istituzionali dell'amministrazione traduttive delle funzioni amministrative ad essa assegnate in uno specifico settore di intervento prioritario;
- c) numero di persone interessate o da impiegare per lo svolgimento dell'attività;
- d) durata dell'attività da svolgere.

Al fine di definire una valutazione ottimale, l'amministrazione comunale può attribuire ai criteri determinati punteggi.

Quando le proposte presentino profili operativi analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla collettività locale, in termini di persone interessate o impiegate e di durata dell'iniziativa per cui si richiede il sostegno economico.

Art. 6

Formalizzazione di forme di ausilio economico

L'amministrazione comunale procede formalmente alla concessione dell'ausilio economico alle persone interessate con specifico atto, nel quale sono individuati:

- 1) il soggetto destinatario dell'ausilio economico;
- 2) la quantità del l'ausilio medesimo;
- 3) l'attività svolta dalla persona singola o associata per la quale è previsto l'ausilio.

Il provvedimento indicato al comma 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, con riferimento ai motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale a concedere l'ausilio economico.

Art. 7

Controllo sull'utilizzo degli ausili economici

L'amministrazione comunale controlla:

- 1) che l'attività svolta dal soggetto destinatario dell'ausilio economico sia stata svolta conformemente a quanto dallo stesso rappresentato nella propria istanza;
- 2) che le risorse concesse siano state utilizzate interamente e debitamente per la realizzazione dell'attività per cui si è richiesto l'ausilio economico.

L'amministrazione comunale controlla, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti indicati agli articoli precedenti con le risorse concesse nella forma dell'ausilio economico.

Art. 8

Disposizioni di rinvio e finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazione comunale e persone beneficiarie di forme di sostegno economico, vale a dire di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 N° 241 e successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla legislazione statale e regionale vigente in materie oggetto del presente provvedimento normativo.

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività nelle forme di legge della deliberazione che lo approva.